

N.	AREA DI POLICY	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RISCHIO DI NON ATTUAZIONE	RACCOMANDA- ZIONI 2016	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
1	Sistema finanziario	Garanzia pubblica sulle passività delle banche	<p>1. Art. 8 D.L. 201/2011 (L. 214/2011)</p> <p>2. Art. 9, c.3 D.L. 150/2013 (L. 15/2014)</p> <p>3. D.L. 18/2016 (L. 49/2016) - Art. 3-13bis</p> <p>DL 237/2016 (L15/2017) – Art. 24 c.1 e 24-bis c. 11</p>	<p>1. DL 201: Concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane (aventi sede legale in Italia), ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744. L'ammontare delle garanzie concesse è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie.</p> <p>2. DL 150: La disciplina derogatoria prevista dal DL 201 si applica per le operazioni di finanziamento da parte di BkI garantite mediante pegno o cessione di credito concluse entro il 31 dicembre 2014.</p> <p>3. DL 18: introdotte misure volte a definire un meccanismo per smaltire i crediti in sofferenza presenti nei bilanci di banche e intermediari, da attuare mediante la concessione di garanzie dello Stato nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione che abbiano come sottostante crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza – GACS). Con riferimento alla “cartolarizzazione” viene disciplinata tutta la fase di strutturazione dell’operazione, compreso il rating cui devono essere sottoposti i titoli senior per ottenere la garanzia statale. L’operatività delle misure è temporanea (fino al 16 agosto 2017 con possibilità di proroga).</p> <p>DL 237: il MEF è autorizzato, fino al 30 giugno 2017, a concedere la garanzia dello Stato su passività delle banche italiane nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La garanzia può essere concessa solo dopo la positiva decisione della Commissione. Per accedere alla garanzia gli strumenti di debito devono:</p> <ul style="list-style-type: none">• essere emessi successivamente all'entrata in vigore del decreto legge;• avere durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni;• prevedere il rimborso del capitale in un’unica soluzione a scadenza;• essere a tasso fisso, in euro, senza clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;• Non essere strutturati o prodotti complessi né incorporare una componente derivata. <p>L'ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine</p> <p>La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente bisogno di sostegno della liquidità; ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-ponte a seguito di notifica individuale alla Commissione</p> <p>Il corrispettivo per la garanzia è determinato caso per caso sulla base della valutazione del rischio di ciascuna operazione, in linea con le comunicazioni della Commissione in materia</p>	<p>1. DL 201: autorizzata spesa di 200 mln annui dal 2012 al 2016.</p> <p>2. DL 150: Senza effetti</p> <p>3. DL 18: previste maggiori spese per 120 mln nell'anno 2016, con effetti limitati sul bilancio dello Stato</p> <p>DL 237: previste maggiori spese per 20 mld nel 2017, e 1 mln annui a decorrere dal 2018 con effetti su SNF: In termini di IN previste maggiori spese per 1 mln annui dal 2017</p>	<p>3. DL 18:</p> <p>DM MEF 3 agosto 2016 (in attuazione art.12 c. 1): istituisce un Fondo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze</p> <p>Previsto DM MEF (in attuazione art. 13 c. 2): detta disposizioni attuative circa la riforma del settore bancario cooperativo</p> <p>DL 237</p> <p>Previsto Dm MEF (in attuazione art. 1, c. 1): per autorizzare la concessione della garanzia dello Stato su passività (fino al 30/6/2017)</p> <p>Previsto DM MEF (in attuazione art.6 c.6): variazione dei criteri di calcolo e la misura delle commissioni in conformità delle decisioni della Commissione europea. Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni già in essere.</p> <p>Previsto DM MEF (in attuazione art.18 c.2): dispone l'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri.</p> <p>Previsto DM MEF (in attuazione art. 18 c.3): dispone l'aumento del capitale dell'emittente a servizio della sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero; il prezzo di sottoscrizione o di acquisto; la sottoscrizione o l'acquisto delle azioni dell'Emittente (Istruttoria in corso).</p> <p>Previsto DM MEF (in attuazione art.24 c.2): disposta la ripartizione della dotazione del Fondo e la eventuale rimodulazione n relazione alle effettive esigenze (Istruttoria in corso).</p> <p>Previsti DM MEF (in attuazione art.27 c.4): si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati, ovvero delle risorse che si prevede di non utilizzare.</p>	<p>1. DL 201 : GU 284/2011</p> <p>L 214: GU 300/2011</p> <p>2. DL 150: GU 304/2013</p> <p>L 15: GU 49/2014</p> <p>3. DL 18: GU 37/2016</p> <p>L 49: GU 87/2016</p> <p>DL 237: GU 299/2016</p> <p>L 15: GU 43/2017</p>	Basso	<p>Racc. n. 4/2011- Concorrenza e accesso al mercato dei capitali</p> <p>Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'access o agli strumenti finanziari per le imprese</p> <p>Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati</p>	<p>AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'econo-mia</p> <p>AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'econo-mia</p> <p>AGS n. 1/2017 - Promozione degli inve-stimenti</p>	
2	Sistema finanziario	Trasformazio- ne delle imposte differite attive (DTA) in crediti d'impo- sta	<p>1. Art. 9 D.L. 201/2011 (L. 214/2011)</p> <p>2. DL 59/2016 (L. 119/2016) - Art. 11 (come modificato da DL 237/2016, art. 26 ter)</p> <p>DL 237/2016 (L15/2017)</p>	<p>1. DL 201: Ampliamento ambito di applicazione della norma origi- naria: la trasformazione si applica anche alle perdite fiscali; ne beneficiano anche società in liquidazione, sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi.</p> <p>2. DL 59: interviene sulla vigente disciplina delle DTA – Deferred Tax Assets (imposte differite attive o attività per imposte anticipa- te). Subordina la trasformazione di alcune DTA in crediti d'imposta al pagamento, da parte delle società interessate, di un canone da versare annualmente fino al 31 dicembre 2029.</p> <p>DL 237: modificata la disciplina sulla attività per imposte anticipate (DTA – Deferred Tax Assets).</p>	<p>1. DL 201: Stimate minori entrate pari a 7 mln dall'anno 2012.</p> <p>2. DL 59: sia in termini di SNF che di IN sono previste maggiori entrate pari a 224,3 mln per il 2016, 199,5 mln per il 2017, 172.5 mln per il 2018 e 142,2 mln per il 2019. Previste, inoltre, in termini di SNF, maggiori spese pari a 19.3 mln per il 2017, a 8.3 mln per il 2018 e 7 mln per il 2019, minori entrate pari a 78.5 per il 2017, a 36.2 per il 2018 e a 30.4 per il 2019. In termini di IN previste minori entrate pari a</p>		<p>1. DL 201 : GU 284/2011</p> <p>L 214: GU 300/2011</p> <p>2.DL 59: GU 102/2016</p> <p>L119: GU 153/2016</p> <p>DL 237: GU 299/2016</p>	Nulla	<p>Racc. n. 4/2011- Concorrenza e acces- so al mer- cato dei capitali</p> <p>Racc. 1/2016 – Riduzione del debito, riforma del</p>	<p>AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'econo- mia</p> <p>AGS n. 1/2017 - Promozione degli inve-</p>	

N.	AREA DI POLICY	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RISCHIO DI NON ATTUAZIONE	RACCOMANDA- ZIONI 2016	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
			Art. 26 ter	Le imprese interessate dalle norme che consentono di trasformare le DTA in crediti d'imposta possono scegliere, con riferimento alle attività per imposte anticipate non effettivamente versate, di mantenere l'applicazione della relativa disciplina mediante la cor- sponsione di un canone, al ricorrere delle condizioni di legge. L'esercizio dell'opzione si considera effettuato al momento del versamento del canone. Tale opzione è irrevocabile e comporta l'obbligo del pagamento del canone annuo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2029. Inoltre, alle banche di credito cooperativo, in relazione alla trasfor- mazione in crediti d'imposta delle DTA da perdite fiscali connesse ai componenti negativi di reddito, non si applichino i limiti alla riportabilità delle perdite (art. 84 TUIR).	97.8 mln per il 2017, 44.5 mln per il 2018 e 37.4 mln per il 2019. (Il provvedimento prevede effetti fino al 2028). DL 237: previste maggiori spese per 17,1 mln nel 2017, 13 mln nel 2018, 23,1 mln nel 2019 e 31,2 mln nel 2020 con effetti su en- trambi i saldi Stimate maggiori entrate per 2,4 mln nel 2017, 2,1 mln nel 2018, 1,8 mln nel 2019 e 1,5 mln nel 2020 con effetti su entrambi i saldi. Le maggiori spese e maggiori entrate continuano fino all'anno 2024, con un effetto pari a 21,5 milioni di euro per l'anno 2022, 19,6 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5,5 milioni di euro per l'anno 2024		L 15: GU 43/2017	bilancio, privatizza- zioni e politica fiscale		stimenti	
3	Sistema finanziario	Interventi per favorire l'af- flusso di capi- tale di rischio verso le nuove imprese	1. Art. 31, D.L. 98/2011 (L. 111/2011)	1. DL 98: Al fine di favorire l'accesso al <i>venture capital</i> e sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando lo strumento dei fondi comuni di investimento. Sono definiti 'Fondi per il <i>Venture Capital</i> ' (FVC). I fondi comuni di investimento armonizzati UE che investono alme- no il 75 per cento dei capitali raccolti in società non quotate nella fase di sperimentazione (<i>seed financing</i>), di costituzione (<i>start-up financing</i>), di avvio dell'attività (<i>early-stage financing</i>) o di sviluppo del prodotto (<i>expansion financing</i>). Le società destinatarie dei FVC devono avere sede operativa in Italia e un fatturato inferiore a 50 mln.	1. DL 98: La misura comporta minori entrate per 7,3 mln nel 2012 19,5 mln nel 2013 e 14,3 mln nel 2014	DM MEF 21 dicembre 2012: incentivi fiscali a favore degli investitori che investono in Fondi per il Venture Capital (FVC).	1. DL 98: GU 155/2011 L 111: GU 164/2011	Nullo	Racc. n. 4/2011- Concorren- za e acces- so al mer- cato dei capitali		AGS n. 2/2012 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'econo- mia
4	Sistema finanziario	Regolamenta- zione Organi- smi d'investi- mento collet- tivo in valori mobiliari	1. DLgs n. 47/2012 2. DLGS n. 71/2016	1. DLGS 47: Coordinamento delle disposizioni legislative, regola- mentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investi- mento collettivo in valori mobiliari (OICVM). 2. DLGS 71: attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modi- fica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)	1. DLGS 47: Senza effetti 2. DLGS 71: Senza effetti		1. DLGS 47: GU 99/2012 2. DLGS 71: GU 117/2016	Nullo	Racc. n. 7/2012 - semplifica- zioni per le imprese, migliora- mento della capa- cità ammi- nistrativa e dell'access o agli stru- menti finanziari per le imprese		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'econo- mia AGS n. 1/2017 - Promozione degli inve- stimenti
5	Sistema finanziario	Moneta elettronica	1. DLgs n. 45/2012	1. DLGS 45: Modifiche al testo unico bancario in materia di moneta elettronica mediante disposizioni su avvio, esercizio e vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica.	1. DLGS 45: Senza effetti		1. DLGS 45: GU 99/2012	Nullo	Racc. n. 7/2012 - semplifica- zioni per le imprese, migliora- mento della capa- cità ammi- nistrativa e dell'access o agli stru- menti finanziari per le imprese		
6	Sistema finanziario	Nuovi stru- menti di fi- nanziamento per le imprese	1 D.L. 83/2012 (L. 134/2012) Art. 32	1. DL 83: Ampliate le opportunità di ricorso al mercato del debito per le società italiane non quotate, anche di media e piccola di- mensione, mediante l'emissione di strumenti di debito a breve termine, quali le <i>cambiali finanziarie</i> , modificando la disciplina	1. DL 83: La disposizione comporta oneri in termini di minori entrate sia per il BS sia per la PA di 10,8 mln nel 2013, 7,9 mln nel 2014, 9,4 mln nel 2015, 11 mln nel 2016 e 12,6		1. DL 83: GU 147/2012 L 134: GU 187/2012	Nullo	Racc. n. 7/2012 - semplifica- zioni per le		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale

N.	AREA DI POLICY	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RISCHIO DI NON ATTUAZIONE	RACCOMANDAZIONI 2016	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
			<p>2. D.L. 91/2014 (L. n. 116/2014) Art. 21</p> <p>3. Art. 17 D.L. 18/2016 (L. 49/2016)</p> <p>4. L.232/2016 Art.1 c.70</p>	<p>vigente.</p> <p>2. DL 91: misure a favore di <i>emissioni di obbligazioni societarie</i>, tra cui estensione del regime dell'imposta sostitutiva sugli interessi e sulle rendite finanziarie, in luogo della ritenuta alla fonte, ricomprendendovi anche gli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli similari e cambiali finanziarie non negoziati detenuti da uno o più investitori qualificati. La disposizione andando a modificare l'art. 32 del DL 83/2012 stabilisce che non si applica la ritenuta sui proventi dei titoli obbligazionari e cambiali finanziarie, se percepiti da organismi di investimento collettivo di risparmio il cui patrimonio sia investito in misura superiore al 50 per cento in tali titoli e le cui quote siano detenute esclusivamente da investitori qualificati.</p> <p>3. DL 18: disciplinate le procedure e le condizioni per la <i>concessione diretta di crediti</i>, a soggetti diversi da consumatori, da parte di <i>fondi di investimento alternativi</i> istituiti in Italia o in un altro Stato membro UE. A tal fine, è stato modificato il Testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), integrando la definizione di OICR (organismo di investimento collettivo del risparmio).</p> <p>4. L.232: modifica il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF) estendendo a tutte le piccole e medie imprese, l'operatività della disciplina dei portali online per la raccolta di capitali, attualmente riservata solo alle start-up innovative e alle PMI innovative La raccolta di capitale potrà avvenire mediante portali online (c.d. crowdfunding). (cfr. <i>mis.19/sostegno alle imprese</i>)</p>	<p>mln nel 2017.</p> <p>2. DL 91: Senza effetti</p> <p>3. DL 18: Senza effetti</p> <p>4. L.232: Senza effetti</p>		<p>2. DL 91: GU 144/2014 L 116: GU 192/2014</p> <p>3. DL 18: GU 37/2016 L 49: GU 87/2016</p> <p>4. L.232: GU 297/2016</p>	<p>imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso o agli strumenti finanziari per le imprese</p> <p>Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.</p> <p>Racc. 1/2016 – Riduzione del debito, riforma del bilancio, privatizzazioni e politica fiscale</p>		<p>erogazione di prestiti all'economia</p> <p>AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia</p> <p>AGS 2015 1° Pilastro – Rilancio coordinato degli investimenti</p> <p>AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti</p>	
7	Sistema finanziario	Rafforzamento patrimoniale del sistema bancario	1. D.L. 95/2012 (L. 135/2012) Artt. 23-Sexies - 23-duodecies	<p>1. DL 95: Disciplina della sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. Prevista disciplina attuativa.</p> <p>Disposizioni per l'individuazione delle risorse finanziarie per sottoscrivere strumenti finanziari emessi da Banca Monte dei Paschi di Siena.</p>	1. DL 95: Senza effetti	<p>DM MEF 21 dicembre 2012 (in attuazione dell'art. 23-duodecies): criteri, modalità e condizioni della sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari e il 'prospetto di emissione', di cui all'articolo 23-sexies DL95/2012.</p> <p>DPCM 28 dicembre 2012 (in attuazione dell'art. 23-undecies): individua le risorse necessarie per finanziare la sottoscrizione da parte del MEF dei nuovi strumenti finanziari per 2 miliardi, attraverso emissioni di titoli di debito pubblico a medio-lungo termine.</p> <p>DM MEF 26 febbraio 2013 (in attuazione dell'art. 23-novies): approva la sottoscrizione di 3,9 miliardi di Nuovi strumenti finanziari emessi dall'Emittente, di cui 1,9 miliardi ai fini dell'integrale sostituzione degli Strumenti finanziari esistenti. L'operazione impatta, dunque, per 2 miliardi solo sul fabbisogno del settore statale.</p>	<p>1. DL 95: GU 156/2012 L 135: GU 189/2012</p>	Nullo		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia	
8	Sistema finanziario	Nuovi limiti alla partecipazione del capitale di banche e fondazioni	1. D.L. 179/2012 (L. 221/2012) Art. 23-quater	1. DL 179: Modificati TUB e TUF rispettivamente in materia di banche popolari e società cooperative: vietato il possesso, diretto o indiretto, di azioni superiori all'1 per cento del capitale sociale delle banche popolari. Per le fondazioni bancarie possibile stabilire un limite di partecipazione al 3 per cento. Modificate alcune norme del TUF laddove prevedono misure del capitale per le società cooperative.	1. DL 179: Senza effetti		<p>DL 179: GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012</p>	Nullo		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia	
9	Sistema finanziario	Credit default swap - potenziamento autorità na-	D.L. 179/2012 (L. 221/2012) Art. 24, c. 1 e 2	Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 236/2012 individuate le autorità nazionali (MEF, CONSOB e BKI) e definite le rispettive funzioni. Rafforzata la disciplina sanzionatoria per vendite allo scoperto e credit default swap.	Senza effetti		<p>DL 179: GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012</p>	Nullo		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale	

N.	AREA DI POLICY	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RISCHIO DI NON ATTUAZIONE	RACCOMANDAZIONI 2016	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
											erogazione di prestiti all'economia
10	Sistema finanziario	Partecipazione italiana al capitale di organismi internazionali	1. Art. 7 D.L. 201/2011 (L. 214/2011) L. 117/2012 D.L. 179/2012 (L. 221/2012) Art. 24, c. 3-6 L. 228/2012 Art. 1, c. 172-173 2. L.173/2014 3. L. 110/2016	1. DL 201: Impegno dello Stato italiano ad accettare e adempiere gli emendamenti dell'Accordo istitutivo della BERS. L 117: Partecipazione italiana al 6° aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB) DL 179: Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) L 228: Partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale sociale della BEI 2. L. 173: Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca di sviluppo dei Caraibi e sottoscrizione da parte dell'Italia di azioni della Banca interamericana di sviluppo. 3. L. 110: ratifica l'Accordo fatto a Pechino nel giugno 2015 per l'istituzione della Banca Asiatica per gli investimenti in infrastrutture. Vi partecipano 14 Paesi Ue, 3 europei ma non UE e 3 Paesi extraeuropei. La Banca inizierà a operare nel 2016.	1. . DL 201: Autorizzata spesa di 87,6 mln nel 2012, 125,1 nel 2013 e di 121,7 nel 2014. L 228: previste maggiori spese in conto capitale per il BS nel 2013 per 1.617 mln. 2. L 173: previsti maggiori oneri per 3,06 mln per il 2014, 1,53 mln per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e 3,06 mln per il 2017 3.L110: la partecipazione dell'Italia ha un costo di 515 mln in termini di SNF, di cui 206 mln nel 2016, 103 mln annui per il triennio 2017-2019.		1. DL 201 : GU: 284/2011 L 214: GU: 300/2011 L 117: GU: 176/2012 DL 179: GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012 L 228: GU: 302/2012 2. L 173: GU: 276/2014 3.L 110: GU 145/2016	Nullo		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia AGS 2015 1° Pilastro rilancio coordinato degli investimenti AGS 2016 1° Pilastro rilancio degli investimenti AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti	
11	Sistema finanziario	Rafforzamento patrimoniale dei confidi	1. D.L. 179/2012 (L. 221/2012) Art. 36, c.1-2 2. L. 147/2013 Art. 1, c. 54, 55	1 DL 179: Si consente ai confidi vigilati da BI di rafforzarsi patrimonialmente per poter continuare a svolgere il ruolo di sostegno alle PMI e procedere nel processo di evoluzione in intermediari vigilati intrapreso da molti di essi riconoscendogli la facoltà di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici. Si tratta di risorse che fanno già parte dei mezzi propri dei confidi, ma sulle quali potrebbero gravare dei vincoli di destinazione (per esempio territoriali) che non consentono di utilizzarli a presidio dei rischi complessivamente assunti. Attraverso la destinazione di tali contributi al fondo o capitale tali vincoli verrebbero fatti cadere ope legis. 2. L 147: Previste misure per consentire il rafforzamento patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e di quelli che stipulano contratti di rete e che nel loro complesso erogano garanzie almeno pari a 150 mln. Tali misure sono attuate con risorse del Fondo di garanzia per le PMI che possono essere incrementate da Regioni, CCIA, etc. In più previsti 70 mln annui da parte del sistema camerale per il triennio 2014-2016 a sostegno dell'accesso al credito delle PMI tramite confidi anche utilizzando una quota del fondo perequativo.	1. DL 179: Senza effetti 2. L 147: Senza effetti	2. L 147: DI MISE- MEF 3 gennaio 2017 (in attuazione c. 54; previa notifica + autorizzazione CE) per misure volte a favorire crescita dimensionale dei confidi	1. DL 179: GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012 2. L 147: GU: 302/2013	Basso	Racc. n. 7/2012 - semplificazioni per le imprese, miglioramento della capacità amministrativa e dell'accesso o agli strumenti finanziari per le imprese	AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia AGS n. 2/2014 - Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia	
12	Sistema finanziario	Nuovo assetto azionario CDP S.p.a.	1. D.L. 179/2012 (L. 221/2012) Art. 36, c.3bis-3 -decies	1. DL 179: Si consente la conversione delle azioni privilegiate detenute dalla fondazioni bancarie in CDP in azioni ordinarie, secondo modalità che permettano di un equo rapporto di conversione, tale da consentire il mantenimento degli azionisti privati in CDP, individuando un percorso per la determinazione del rapporto di concambio tra le azioni privilegiate CDP, detenute da fondazioni bancarie, e le azioni ordinarie, basato sul riconoscimento agli azionisti privilegiati quota parte degli incrementi patrimoniali che la CDP ha realizzato dal 2003 (anno della sua trasformazione in spa e di ingresso nel capitale delle stesse fondazioni) a oggi.	1. DL 179: Senza effetti		DL 179: GU: 245/2012 L 221: GU: 294/2012	Nullo		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia	

N.	AREA DI POLICY	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RISCHIO DI NON ATTUAZIONE	RACCOMANDAZIONI 2016	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
13	Sistema finanziario	Misure per favorire l'efficienza dei mercati finanziari	1. L. 228/2012 - Art. 1 c. 303-304 2. DLGS 44/2014 3. DLGS 53/2014 recepimento direttiva 2011/89/UE D.L. 192/2014 (L. 11/2015) Art. 10, c. 4	1. L. 228: Le disposizioni modificano il T.U. del Debito pubblico tra cui introduce un portafoglio attivo di titoli di stato da utilizzare per effettuare operazioni di pronti contro termini, finalizzate a promuovere l'efficienza dei mercati finanziari 2. DLGS 44: in attuazione della direttiva 2011/61/UE, fissa le norme in materia di autorizzazione, funzionamento e trasparenza dei gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che gestiscono o commercializzano fondi di investimento alternativi. Viste le possibili difficoltà derivanti da un quadro armonizzato e da un mercato interno per i GEFIA UE e non, è previsto un meccanismo di riesame in quattro fasi. 3. DLGS 53: è volto a garantire la stabilità finanziaria del mercato interno attraverso il potenziamento della vigilanza supplementare sui conglomerati, soprattutto sotto il profilo dell'adeguatezza patrimoniale degli stessi nonché della gestione dei rischi di gruppo. Tra le novità del decreto, sono previsti criteri quantitativi di identificazione dei conglomerati. DL 192: prorogato al 30/4/2015 il termine entro cui devono essere adottate tutte le misure necessarie per ottemperare alla direttiva AIMFD (2011/61/UE) sui gestori di fondi di investimento alternativi	1. L. 228 :Senza effetti 2. DLGS 44 :Senza effetti 3. DLGS 53 :Senza effetti DL 192: Senza effetti		1. L. 228: GU: 302/2012 2. DLGS 44: GU: 70/2014 3. DLGS 53: GU: 76/2014 DL 192: GU: 302/2014 L. 11: GU: 49/2015	Nullo	Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.		AGS n. 2/2013. Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia AGS 2015 1° Pilastro rilancio coordinato degli investimenti AGS 2016 1° Pilastro rilancio degli investimenti
14	Sistema finanziario	Rivalutazione capitale di BKI	D.L. 133/2013 (L. 5/2014) – Art. 4	DL 133: viene autorizzato l'aumento del capitale della Banca d'Italia (BKI), mediante utilizzo delle riserve statutarie, per un importo di 7,5 mld di euro. Sono definiti inoltre altri punti: -viene confermata la natura giuridica della BKI quale istituto di diritto pubblico e autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico europeo; -l'importo dei dividendi annuali non può essere superiore al 6% del capitale; -le categorie di investitori che possono acquisire le quote di partecipazione al capitale dell'Istituto; -il limite di partecipazione ovvero le quote detenibili – direttamente o indirettamente – da ciascun soggetto è stato fissato al 3% del capitale. I partecipanti hanno a disposizione 36 mesi per la dismissione delle partecipazioni in eccesso rispetto a detto limite. Dopo il periodo transitorio, qualora un partecipante detenesse più del 3% del capitale, non vedrebbe riconosciuti i diritti di voto ed economici sulle quote in eccesso; -per favorire l'equilibrata distribuzione delle quote, è consentito alla BKI il riacquisto temporaneo di quote, finalizzato al loro collocamento presso altri investitori in condizioni di piena trasparenza e di parità di trattamento.	DL 133: Senza effetti		DL 133: GU: 281/2013 L. 5: GU: 23/2014	Nullo	Racc. n. 3/2013– Sistema finanziario		AGS n. 2/2014 – Ripristinare la normale erogazione di prestiti all'economia
15	Sistema finanziario	Rafforzamento della vigilanza e della trasparenza bancaria e finanziaria	1. D.L. 25/2014 (L. n. 75/2014) 2. L. 208/2015 Art. 1 c. 36-43 DLGS 136/2015 DLGS 25/2016 3. DLGS 135/2016 DLGS 37/2017	1.DL 25: vista l'assunzione, dal novembre 2014, dei compiti di Vigilanza Unica sugli enti creditizi da parte della BCE e la prevista cooperazione con le autorità competenti nazionali, il provvedimento stabilisce la possibilità per la Banca d'Italia di avvalersi di soggetti terzi di elevata professionalità, selezionati con procedure ad evidenza pubblica o dalla BCE, per l'espletamento dell'esercizio dell'attività di vigilanza. Tali soggetti hanno l'obbligo di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia. 2. L. 208: Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB sono trasferite all' "Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari". Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) sono iscritti in apposita sezione dell'albo unico. L'Organismo può avvalersi anche di un contingente di personale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche incluse le Autorità amministrative indipendenti.	1. DL 25: Senza effetti 2. L. 208: per l'iscrizione all'albo unico dei promotori e consulenti finanziari, per entrambi i saldi previste maggiori entrate per 0,3 mln a decorrere dal 2016. DLGS 136: Senza effetti. DLGS 25: Senza effetti. 3.DLGS 135: Senza effetti DLGS 37: Senza effetti	2. L. 208: Previsto DM MEF (in attuazione Art. 1 c. 38): disciplina termini e modalità di attuazione delle disposizioni limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo quando gli stessi operano in forma societaria (Istruttoria in corso). Previsto DPCM (in attuazione Art. 1 c. 40): stabilisce disposizioni relative a organi di vertice e dirigenti CONSOB che, nei due anni successivi alla cessazione dell'incarico, non possono intrattenere rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati né con società controllate da questi ultimi (Istruttoria in corso). DLGS 135: Schema DM MEF (in attuazione art. 3): disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni in materia di tirocinio per l'esercizio dell'attività di revisione legale.	1. DL 25: GU: 61/2014 L. 75: GU: 109/2014 2.L. 208: GU 302/2015 DLGS 136: GU 202/2015 DLGS 25: GU 52/2016 3.DLGS 135: GU 169/2016 DLGS 37: GU 75/2017	Basso	Racc. n. 3/2013– Sistema finanziario Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario. Racc. n. 4/2015– Sistema finanziario	AGS 2015 2° Pilastro Impegno rinnovato verso le riforme strutturali AGS 2016 2° Pilastro Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie	AGS n.

N.	AREA DI POLICY	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RISCHIO DI NON ATTUAZIONE	RACCOMANDAZIONI 2016	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
				<p>DLGS 136 (in attuazione della direttiva 2013/34/UE): reca disposizioni relative ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese. Modifica la direttiva 2006/43/CE e abroga le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali di enti creditizi ed istituti finanziari stabilite in uno Stato membro.</p> <p>DLGS 25 (in attuazione delle direttive: 2013/50/UE – 2003/71/CE – 2007/14/CE): reca disposizioni sulla trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché sul prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o per l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari.</p> <p>3.DLGS 135 (in attuazione della direttiva 2014/56/UE): modifica la direttiva 2006/43/CE per la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati. L'obiettivo è quello di assicurare un maggior rigore nei requisiti di indipendenza dei revisori e delle società di revisione legale.</p> <p>DLGS 37 (in attuazione della direttiva 2014/92/UE): il provvedimento garantisce, ai consumatori che utilizzino conti di pagamento, maggiore trasparenza informativa, procedure semplificate per il trasferimento del conto stesso e un regime tariffario agevolato nel caso di apertura di un conto di pagamento con caratteristiche di base. I nuovi documenti non sostituiscono, ma si aggiungono agli obblighi informativi già stabiliti per i servizi di pagamento, ad esempio l'estratto conto. Vengono inoltre introdotti obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento volti a favorire la mobilità dei consumatori. Prevede il diritto per tutti i consumatori legalmente soggiornanti nell'UE di aprire un conto di pagamento con caratteristiche di base, senza discriminazioni fondate sulla nazionalità o sul luogo di residenza.</p>		<p>(Istruttoria in corso).</p> <p>Schema DM MEF (in attuazione art. 6): disciplina i criteri di accreditamento dei corsi di formazione per i soggetti incaricati dei controlli della qualità sui revisori contabili, dei programmi e del contenuto minimo di tali corsi. (Istruttoria in corso).</p> <p>Schema DM MEF (in attuazione art. 8): disciplina le modalità attuative delle disposizioni in materia di Registro dei revisori legali e delle società di revisione. Definisce il contenuto, le modalità dei termini di trasmissione delle informazioni e dei loro aggiornamenti da parte degli iscritti. (Istruttoria in corso).</p> <p>Schema DM MEF (in attuazione art. 16): Individua i casi e definisce le modalità con cui il revisore legale o la società di revisione legale possono dimettersi dall'incarico (Istruttoria in corso).</p> <p>DM MEF 5 dicembre 2016 (in attuazione art. 20): definisce l'entità dei contributi dovuti dagli iscritti nel Registro dei revisori legali per lo svolgimento delle funzioni attribuite al MEF dal DLGS 135/2016.</p> <p>Schema DM MEF (in attuazione art. 20): Definisce i criteri per l'iscrizione degli interessati nell'apposito elenco tenuto dal ministro dell'Economia per l'attribuzione degli incarichi per i controlli di qualità sui revisori legali (Istruttoria in corso)</p> <p>Schema DM MEF (in attuazione art. 21): determina le fasi e le modalità di svolgimento della procedura sanzionatoria nel caso di irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale. (Istruttoria in corso)</p> <p>Schema DM MEF (in attuazione art. 22): modalità attuative delle disposizioni in materia di iscrizione di revisori di Paesi terzi nel Registro dei revisori legali, in conformità ai criteri indicati dalla disciplina comunitaria. (Istruttoria in corso).</p> <p>DLGS 37: Previsto DM MEF, sentita la Banca d'Italia, (in attuazione art. 126-terdecies, c. 3): individua le caratteristiche dell'ente certificatore e la procedura di accreditamento, che dovrà garantire il rispetto dei principi di imparzialità, indipendenza e correttezza. Previsto DM MEF, sentita la Banca d'Italia, (in attuazione art. 126-vicies quater, c. 1): individua le fasce di clientela socialmente svantaggiate e i titolari di trattamenti pensionistici ai quali il conto di base è offerto senza spese. Il medesimo decreto definisce altresì le condizioni e le modalità per l'accesso ai conti di base gratuiti e le loro caratteristiche. Previsto DM MEF, sentita la Banca d'Italia, (in attuazione art. 126-vicies semel c. 1): stabilisce il numero delle operazioni effettuabili senza addebito di spese ulteriori rispetto ad un canone annuo onnicomprensivo pagato dal consumatore.</p>		3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati	1/2017 – Promozione degli investimenti		
16	Sistema finanziario	Microcredito	DM MEF n.176/2014	DM 176: in attuazione art. 111, c. 5 DLgs n. 385/1993, disciplina del microcredito per l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali e per l'inserimento nel mercato del lavoro.	DM 176: Senza effetti		DM 176: GU 279/2014	Nullo	Racc. n.4/2014 Sistema bancario e sua governance, accesso imprese a credito non bancario.		AGS 2015 2° Pilastro Impegno rinnovato verso le riforme strutturali AGS 2016 2° Pilastro Proseguimento delle

N.	AREA DI POLICY	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RISCHIO DI NON ATTUAZIONE	RACCOMANDAZIONI 2016	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
				<p><i>resolution.</i></p> <p>La Banca d'Italia ha avviato le procedure di risoluzione nei confronti di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Banca delle Marche S.p.A., Banca popolare dell'Etruria e del Lazio - Società cooperativa e Cassa di risparmio della Provincia di Chieti S.p.A., tutte in amministrazione straordinaria.</p> <p>Il finanziamento delle procedure di risoluzione viene assicurato dal Fondo di risoluzione nazionale.</p> <p>Viene istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche poste in risoluzione.</p> <p>Il MEF è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico (di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014) gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede che gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nell'eventualità di insufficienza delle risorse dello stesso.</p>		806/2014. (Istruttoria in corso)					crediti deteriorati
				<p>2. DL 18: disciplinati i trattamenti ai fini Ires e Irap da applicare alle operazioni di cessione di diritti, attività e passività di un ente sottoposto a risoluzione a un ente ponte (<i>bridge bank</i>).</p> <p>In riferimento al trattamento fiscale della cessione di attività e passività da un soggetto sottoposto a risoluzione ad un ente ponte viene equiparato a quello attualmente previsto in caso di fusioni o di scissioni.</p>							
21	Sistema Finanziario	Tutela dei risparmiatori e degli investitori	<p>1. L 208/2015 Art. 1 c. 44-47</p> <p>2. DL 59/2016 Artt. 9 - 10 (L.119/2016)</p>	<p>1. L 208: la CONSOB istituisce il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori che ne garantirà l'accesso gratuito alla procedura. Viene inoltre soppressa la Camera di conciliazione ed arbitrato.</p> <p>2. D.L. 59: stabilisce che gli investitori, in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o un reddito ai fini Irpef inferiore a 35 mila euro, che abbiano acquistato gli strumenti finanziari subordinati entro il 12/6/2014 e che li detenevano alla data della risoluzione delle Banche in liquidazione, possono chiedere al Fondo di solidarietà l'erogazione di un indennizzo forfettario pari all'80 per cento del corrispettivo pagato. Vengono, inoltre, modificati i commi 856 (dotazione e limiti del Fondo di solidarietà) e 857 (modalità e termini di operatività del Fondo di solidarietà) dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015.</p>	<p>1. L 208: per entrambi i saldi previste maggiori spese per 0,3 mln a decorrere dal 2016.</p> <p>2. D.L. 59: Senza effetti</p>		<p>1.L 208: GU 302/2015</p> <p>2. DL59: GU 102/2016</p> <p>L.119: GU 153/2016</p>	Nullo	<p>Racc. n. 4/2015 – Sistema finanziario</p> <p>Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati</p>		<p>AGS 2016 2° Pilastro</p> <p>Proseguimento delle riforme strutturali per modernizzare le nostre economie</p> <p>AGS n. 2/2017 – Prosecuzione delle riforme strutturali</p>
22	Sistema Finanziario	Banche di credito cooperativo	<p>Art. 1-2bis D.L. 18/2016 (L. 49/2016)</p>	<p>DL 18: introdotte disposizioni finalizzate a rendere più efficienti le risorse patrimoniali già esistenti nel sistema del credito cooperativo (BCC) - anche con economie di scala e riduzione dei costi - e ad aprire tale sistema a capitali esterni, per facilitare e rendere più tempestive le operazioni di rafforzamento patrimoniale delle BCC preservando, allo stesso tempo, le specificità mutualistiche del credito cooperativo.</p> <p>In particolare, tale riforma consentirà di superare i problemi insiti nell'attuale disciplina del settore, derivanti dal modello di attività - particolarmente esposto all'andamento dell'economia del territorio di riferimento - dagli assetti organizzativi e dalla dimensione ridotta. La riforma del settore del credito cooperativo prevede, in sintesi, l'obbligo per le BCC di aderire a un gruppo bancario cooperativo. La capogruppo, a sua volta, partecipata dalle banche di credito cooperativo in via maggioritaria, svolge il ruolo di indirizzo e coordinamento: da un parte, sosterrà la capacità di servizio ai soci, la funzione di sviluppo dei territori e la capacità di generare reddito della singola BCC e, dall'altra, contribuirà a garantire la stabilità e la liquidità della singola BCC.</p> <p>L'adesione al gruppo bancario cooperativo non altera la qualificazione delle BCC come cooperative a mutualità prevalente.</p>	<p>DL 18: Senza effetti</p>		<p>DL 18: GU 37/2016</p> <p>L 49: GU 87/2016</p>		<p>Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati</p>		<p>AGS n. 2/2017 – Prosecuzione delle riforme strutturali</p>

N.	AREA DI POLICY	MISURA	RIFERIMENTI NORMATIVI	DESCRIZIONE DELLA MISURA	IMPATTO SUL BILANCIO PUBBLICO	PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	STATO DEI PROVVEDIMENTI	RISCHIO DI NON ATTUAZIONE	RACCOMANDAZIONI 2016	TARGET UE 2020	ANNUAL GROWTH SURVEY 2016
23	Sistema Finanziario	Pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari	DL 70/2011 Art. 8, c. 7 (L.106/2011)	DL 70: prevede che l'assegno bancario possa essere presentato al pagamento sia in forma cartacea che elettronica; che il protesto o la constatazione equivalente possano essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica. Prevede, inoltre che le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali	DL 70: Senza effetti	DM MEF 3 ottobre 2014 n. 205 (in attuazione art. 8, c. 7 DL 70/2011): regolamento recante presentazione al pagamento in forma elettronica degli assegni bancari e circolari	DL70: GU 110/2011 L.106:GU 160/2011	Basso			
24	Sistema Finanziario	Accelerazione del recupero crediti	DL 59/2016 Artt. 1 - 7 (L.119/2016)	DL 59: prevede una nuova garanzia reale mobiliare, di natura non possessoria, denominata “pegno mobiliare non possessorio”, in cui il debitore non si spossessa del bene mobile che ne è oggetto e la garanzia viene iscritta in un apposito registro informatizzato: il registro dei pegni non possessori. Disciplina il finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento di proprietà immobiliari o altri diritti reali immobiliari, sospensivamente condizionato. In caso di inadempimento al pagamento, il creditore può attivare la procedura per rivalersi sul diritto immobiliare posto a garanzia. Viene istituito presso il Ministero della giustizia un registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliare, delle procedure d’insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi. Reca misure acceleratorie della procedura di espropriazione forzata, anche attraverso modifiche al codice di procedura civile. Apporta modifiche alla legge fallimentare al fine di velocizzare le procedure. Dispone l’acquisizione da parte del MEF della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A..	DL 59: previste maggiori spese, in termini di SNF, pari a 4.3 mln per il 2016, a 3.7 mln per il 2017 e a 3.5 mln per il 2018. In termini di IN, previste maggiori spese pari a 3.7 mln per il 2016, a 3.7 mln per il 2017 e a 3.5 mln per il 2018.	DL 59: Schema Di MEF-Giustizia (In attuazione art. 1 c. 6): disciplina delle modalità, rigorosamente informatiche, di iscrizione, consultazione e cancellazione di contratti presso il “registro dei pegni non possessori”, nonché gli obblighi di chi effettua tali operazioni e gli oneri per la copertura dei costi di tenuta del registro. (Istruttoria in corso)	DL59: GU 102/2016 L.119: GU 153/2016	Racc. n. 3/2016 – Sistema bancario e crediti deteriorati		AGS n. 1/2017 - Promozione degli investimenti	